

Lorenzo Zogheri

Notaio

Repertorio N. 43.465

Raccolta N. 20.715

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciannove e questo giorno ventisette del mese di giugno (27.06.2019), in Pieve a Nievole, Via Donatori del Sangue n. 16, alle ore nove e venti minuti.

Innanzi a me Dr. Lorenzo Zogheri, Notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, e' presente:

- **BIANCARDI MARISA**, nata a Lamporecchio (PT) il 27 maggio 1955 e residente in Pieve a Nievole (PT), Via Vergaiolo n. 16, int. 7 (codice fiscale BNC MRS 55E67 E432X).

Comparente, cittadina italiana, della cui identita' personale io Notaio sono certo, la quale, nella sua dichiarata qualita' di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione di volontariato - ONLUS priva di personalita' giuridica "TUTTINSIEME", con sede in Pieve a Nievole (PT), Via del Vergaiolo n. 16/7, codice fiscale 91017570473, iscritta nel Registro Generale del Volontariato - Sezione Provinciale con il n. 149, mi chiede di redigere il verbale della parte straordinaria dell'assemblea di detta associazione, qui convocata in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Adozione nuovo statuto sociale per adeguamento alla disciplina del Codice del terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto, la Signora Biancardi Marisa nell'indicata sua qualita' di Presidente, la quale constata e dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi del vigente statuto;

- che sono presenti, in proprio ed in ordine a regolari deleghe che vengono acquisite agli atti sociali, numero ventidue soci su un totale di numero quarantadue soci; il tutto come risulta dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura da parte di me Notaio per dispensa avutane dalla Comparente;

- che e' presente il Consiglio Direttivo in persona di se' medesima (Presidente), Buralli Gabriella (Vice-Presidente), Viglotti Antonio e Natali Alberto (Consiglieri);

- che pertanto la presente assemblea, essendo stata regolarmente convocata, e' validamente costituita ed idonea a deliberare sul suindicato ordine del giorno del quale tutti gli intervenuti si dichiarano informati.

Passandosi all'esame dell'unico argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente informa innanzitutto gli intervenuti della necessita' di adeguare lo statuto vigente alla normativa sugli Enti del Terzo Settore recata dal D.Lgs. n. 117 del 3

Registrato a Pistoia
il 18/07/2019
al numero 4867
€ 0,00

agosto 2017. Egli, poi, sottolinea anche l'opportunità di procedere ad ulteriori modifiche statutarie non richieste da detta normativa, al fine di rendere le regole statutarie più rispondenti alle esigenze dell'Ente.

Il Presidente illustra quindi i lineamenti generali del nuovo testo di statuto, invitando me Notaio a darne lettura agli intervenuti.

Terminata la lettura, l'assemblea, udita la qui richiamata esposizione e dopo approfondita discussione,

DELIBERA

1) di adeguare lo statuto dell'associazione alle nuove norme introdotte dal Codice del Terzo Settore, di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche;

2) di stabilire che il funzionamento della associazione sia regolato compiutamente dalla normativa introdotta dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e, per quanto le stesse sono derogabili, dalle norme contenute nel documento denominato Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B"; disponendo in particolare che l'Associazione assuma la denominazione "**TUTTINSIEME ODV**";

3) di dare atto che a seguito del mutamento di denominazione sociale intervenuto la associazione prosegue senza soluzione di continuità la propria esistenza sotto la nuova denominazione sociale, continuando in tutti i rapporti giuridici già a lei facenti capo che rimangono inalterati; e che di conseguenza dovranno essere intestati al conto della associazione "**TUTTINSIEME ODV**", tutti quanti i beni, diritti, autorizzazioni, licenze, permessi amministrativi, contratti, rapporti in corso e quant'altro già al conto della associazione sotto la precedente denominazione sociale, autorizzando fin d'ora i competenti enti, istituti, uffici e loro funzionari, nonché i privati interessati e comunque chiunque spetti, che vengono espressamente dispensati da qualsiasi responsabilità in proposito, di voler provvedere alle necessarie ed opportune trascrizioni, annotamenti, variazioni, modifiche e volture;

4) di autorizzare il Presidente, conferendogli all'uopo ogni e più ampio mandato, ad apportare al testo dello statuto allegato le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore nove e quaranta minuti.

Il presente verbale, scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio in un unico foglio del quale lo scritturato occupa due intere pagine oltre la presente, viene da me Notaio letto, unitamente all'allegato "B", alla Comparsa che lo approva e con me lo sottoscrive qui in fine alle ore nove e quarantuno minuti.

F.TO: MARISA BIANCARDI, LORENZO ZOGHERI.

Allegato A all'atto

Rep. n. 43465

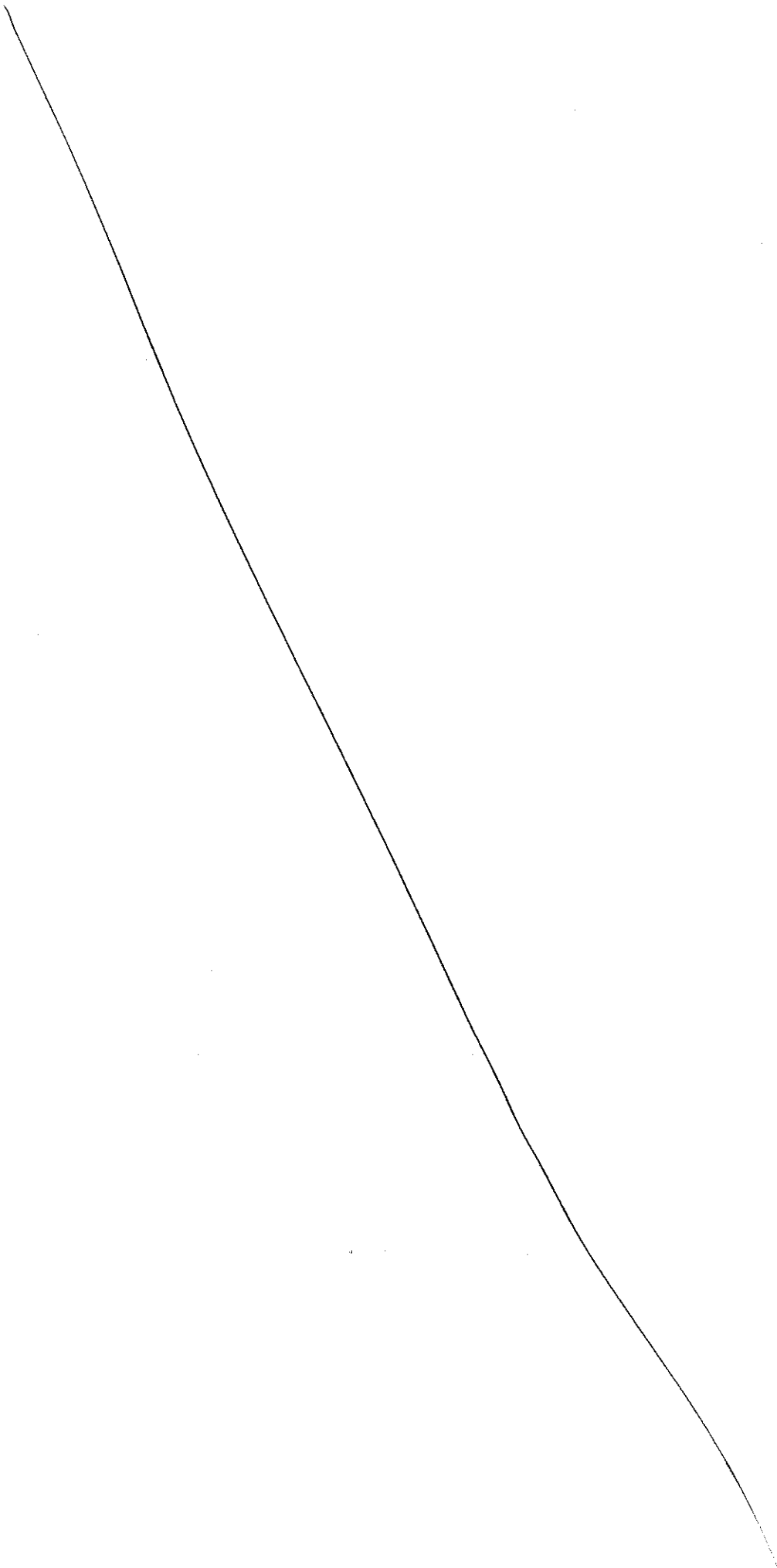
Racc. N. 20715

27/06/2019 ORE 21 PRESSO LA SEDE DELLA MISERICORDIA DI Pieve a Nievole

RIUNIONE ASSOCIAZIONE TUTTINSIEME PER APPROVAZIONE STATUTO, BILANCIO 2018, NOMINA CDA

NOME E COGNOME	FIRMA	DELEGA
BIANCARDI MARISA	<i>H. Biancardi</i>	
INNOCENTI ELSA		
ALBORELLI CARMEN		<i>Biancardi.</i>
CASTIGLIONIO DAVID		
MOFFA MARDO		
ANGELI STEFANIA		
CALUGI LIBERTARIO		<i>Pesi Daniele</i>
NICCOLAI SILVIA		
CUSCUNA CARMELINA		
ARBI ELENA E SIMONE ✓	<i>Elena Simon</i>	
BARTOLETTI DARIO		
BASTIANI SANDRA		
BINI STEFANO		<i>H. Biancardi</i>
BOLDRINI LAURA		
CINI PAOLA		<i>H. Biancardi</i>
CRIMI STIGLIOLO DANIELE		
DANIELA CARDELLI		
DOLFI FERNANDO	<i>Dolfi Fernando</i>	
FEDI FRANCO		<i>V. Fedi</i>
FERRERO ANTONELLA		
GIACOMELLI LUANA		
GUERRI PATRIZIA		<i>S. Guerrini</i>

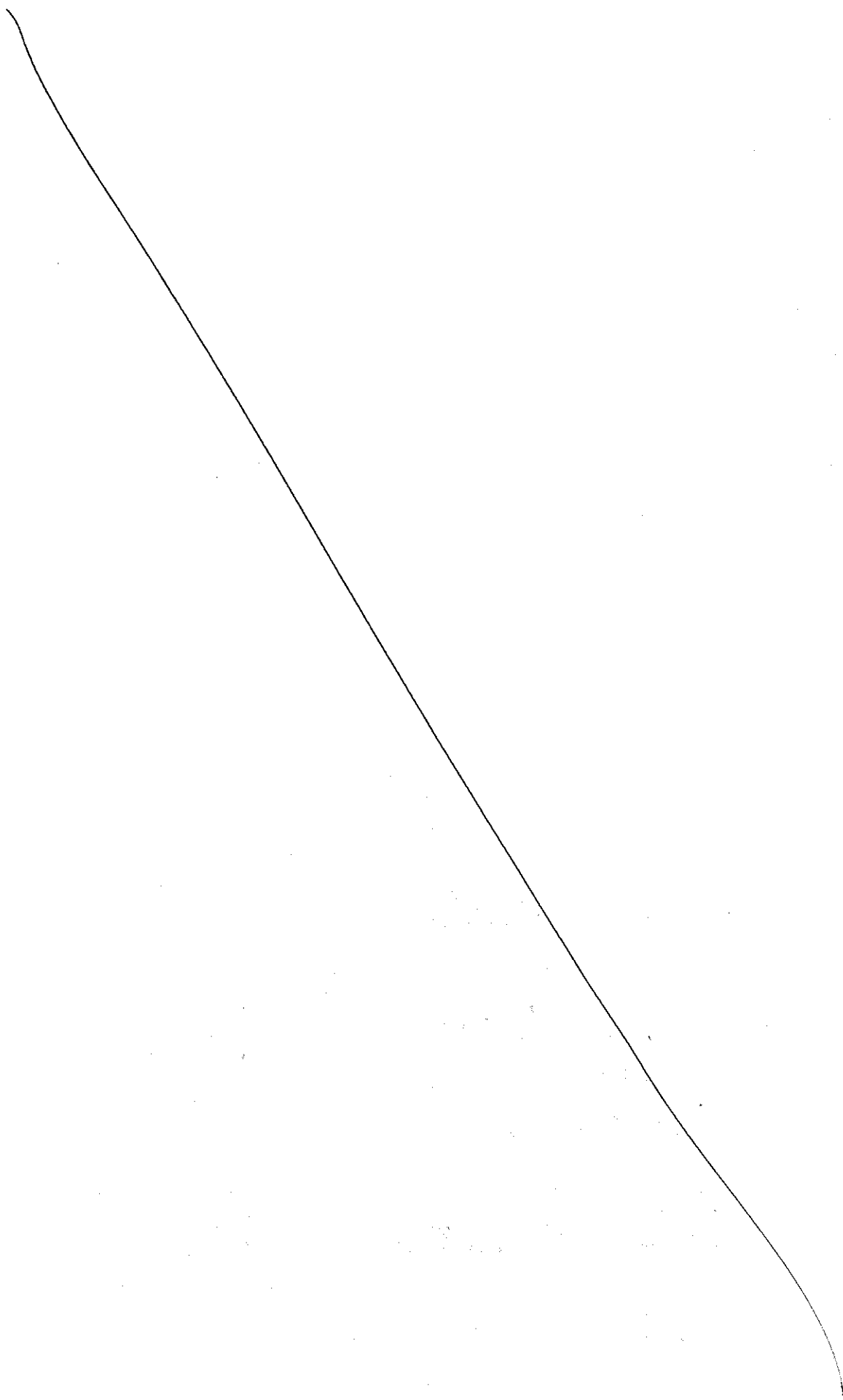
H. Biancardi



IACOPINI LUCIA		
MARINA LA LOGGIA		
MASSARO ANGELA		
NARDINI RICCARDO		
NATALI ALBERTO		<i>Martino</i>
NATALINI LORENZO		<i>x Arto Marti</i>
PAOLETTI LUCA		<i>Vigilotti Quintano</i>
PARLANTI ANTONELLA		
PELLEGRINI FABIO		<i>Pesi Daniela</i>
PESI DANIELA	<i>Pesi Daniela</i>	<i>Fattini Romano</i>
POGGETTI LENIO		
QUALANTONI CONCETTA		
RODI ALESSANRA	<i>M. M.</i>	
RUGGIERO FRANCESCA		
SEMPlici MARCO		
WILMA GALLIGANI		
STARACE ROSSELLA	<i>Roselli Tere</i>	
FATTINI MANUELA	<i>Fattini Romano</i>	
PICCIAU MARIA PAOLA	<i>Lupat</i>	<i>paola quoto</i>
VIGLIOTTE ANTONIO	<i>Y 2</i>	
MARCANTELLI ROBERTO		
POTI KECHELINA	<i>Pot</i>	<i>Starace R.</i>
BURALLI GILBERTO	<i>Burallini</i>	<i>Burallini</i>

Vigilotti Quintano

Burallini



STATUTO
Organizzazione di Volontariato
TUTTINSIEME ODV

Allegato **B** all'atto
Rep. n. **42465**
Racc. N. **20715**

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

L'associazione con denominazione **TUTTINSIEME ODV**, ove ODV sta per Organizzazione di volontariato, da ora in avanti denominata "associazione", è un'Organizzazione di volontariato ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117*, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", e successive modifiche, ha sede legale nel Comune di Pieve a Nievole e durata illimitata.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

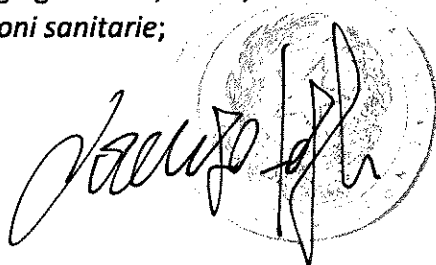
L'Associazione intende contribuire, con il proprio impegno, all'affermazione dei principi della solidarietà e integrazione sociale, umana, civile, culturale finalizzando la sua attività alla realizzazione di iniziative e progetti rivolti alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'inserimento sociale dei cittadini portatori di handicap fisici e psichici; alla promozione della cultura dell'handicap; alla tutela e cura, materiale e morale dei cittadini disabili privi di un'adeguata assistenza familiare; alla promozione e creazione di forme aggregative e ricreative, collaborando anche con l'esperienza gestionale, alla crescita dei singoli individui, in accordo con progetti educativi specifici; all'informazione socio-sanitaria legata alla condizione handicap stimolando e responsabilizzando le istituzioni al soddisfacimento dei bisogni.

L'Associazione persegue, altresì, lo scopo di favorire, nel rispetto delle specifiche esigenze delle persone diversamente abili, la salvaguardia della qualità della vita nel tempo e lo sviluppo di una rete di servizi residenziali, ivi compresi quelli utili all'integrazione sociale e lavorativa delle persone disabili coinvolte nell'attività dell'Associazione, con la partecipazione attiva dei genitori o familiari finché sono in vita. Si impegna a sostenere ed integrare le politiche sociali di intervento di tutte le realtà pubbliche a favore delle persone con diversa abilità fisica, psichica e sensoriale per il miglioramento della loro qualità di vita, con particolare attenzione ai servizi residenziali o comunque sostitutivi della famiglia.

Per raggiungere i suoi scopi l'Associazione può avvalersi della collaborazione di Enti pubblici stipulando convenzioni e accordi.

L'associazione *non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- interventi e *prestazioni sanitarie*;



Marco Bianchi¹

- *prestazioni socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo dello statuto;
- *formazione universitaria e post-universitaria*;
- *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa*
- *-servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017;*
- *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- *agricoltura sociale*, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche*;
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

- Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa, con prevalenza delle Organizzazioni di volontariato, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

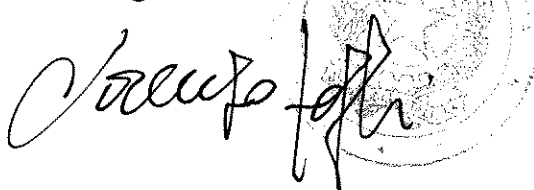
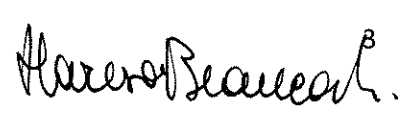
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività associative autorizzate dall'Organo di amministrazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, esclusione e recesso*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (ove nominato).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7
(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata per posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del *rendiconto per cassa*, o del *Bilancio di esercizio* e dell'eventuale *Bilancio sociale* nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

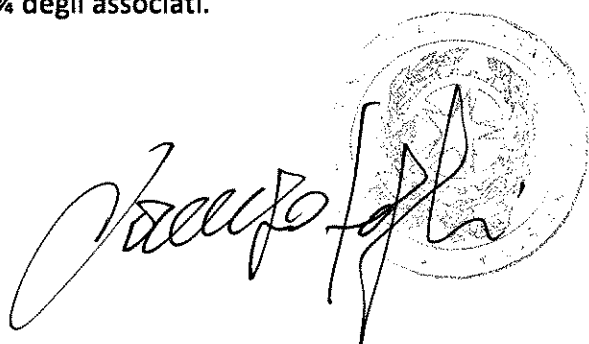
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *rendiconto per cassa*, o il *Bilancio di esercizio* e l'eventuale *Bilancio sociale* nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari* e altri eventuali *regolamenti*;
- delibera lo *scioglimento* dell'associazione;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

Handwritten signature and the number 5.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il *rendiconto per cassa*, o il *Bilancio di esercizio* e l'eventuale *Bilancio sociale* nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'*ammissione* degli associati;
- proporre all'assemblea l'*esclusione* degli associati;
- deliberare le *azioni disciplinari* nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la *gestione* di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7 compreso il Presidente dell'associazione, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *sempre rieleggibili*.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente dell'associazione *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente presiede l'Organo di amministrazione, *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e degli altri organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

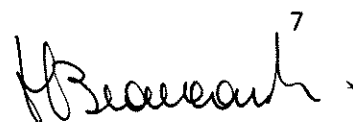
L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**



Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 15 **(Rendiconto per cassa o Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *rendiconto per cassa* o, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, il *bilancio di esercizio*, annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2 dello statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
- redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

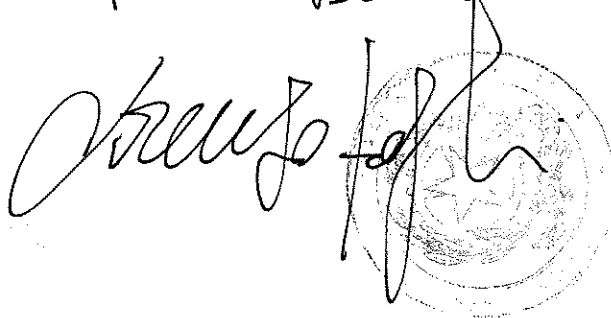
ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Karuse Beaupard
A handwritten signature, likely 'Karuse Beaupard', is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

=====

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO
(art. 22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto dr. Lorenzo Zogheri, Notaio in Pistoia,
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato,
mediante apposizione al presente file della mia firma digitale
(dotata di certificato di vigenza fino al 4 ottobre 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale
del Notariato), che la presente copia, composta di numero diciassette (17) pagine esclusa la presente
su supporto informatico, e' conforme al documento originale analogico nei miei rogiti,
firmato a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82,
la presente copia di documento cartaceo e' formata su supporto informatico.

13 settembre 2019, nel mio studio in Pistoia, Via Filippo Pacini n. 40
File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Zogheri